
 XI LEGISLATURA

 COMMISSIONE PARLAMENTARE
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

 INDICE

	PAG.
Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo »:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1357, 1359, 1360, 1365, 1371, 1372
Boato Marco	1360
Cappiello Alma Agata	1360
Caveri Luciano	1365
Guerzoni Luciano	1371
Guzzetti Giuseppe	1367, 1368
Maccanico Antonio, <i>Presidente del Comitato « Forma di Governo »</i>	1368
Mattarella Sergio, <i>Referente per il Comitato « Legge elettorale »</i>	1360
Misserville Romano, <i>Presidente del Comitato « Forma di Stato »</i>	1361
Nania Domenico	1359
Novelli Diego	1365
Speroni Francesco Enrico	1359, 1369
Sui lavori della Commissione:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1372, 1373, 1374
Guzzetti Giuseppe	1373
Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i>	1373
Maccanico Antonio, <i>Presidente del Comitato « Forma di Governo »</i>	1373
Misserville Romano, <i>Presidente del Comitato « Forma di Stato »</i>	1373, 1374
ALLEGATO	1375

La seduta comincia alle ore 10,20

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare inizio ai nostri lavori comunico che il senatore Andreotti mi ha inviato una lettera per informarmi di non poter partecipare alla seduta odierna, perché impegnato a Malta, ed assicurando che sarà presente domani.

Devo constatare, oltre a quella del senatore Andreotti, l'assenza di altri colleghi; ritengo tuttavia opportuno procedere ugualmente nei nostri lavori, anche se a ranghi ridotti.

Ci troviamo – desidero sottolinearlo – in un momento particolarmente rilevante, infatti, per i nostri lavori dato che oggi dobbiamo passare all'esame dell'articolato formulato dai Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo », e dei relativi emendamenti. Lo sottolineo, perché ritengo che per i lavori della Commissione ciò rappresenti un rilevante e positivo passo in avanti che, a mio avviso, sarebbe importante portare a conoscenza dell'opinione pubblica, di modo che non si continui a pensare che dopo il progetto, per altro piuttosto vago e mai definito del tutto, di legge elettorale, non si faccia più nulla.

Fatto questo, desidero intrattenermi pochi minuti per alcune considerazioni. La Commissione affronta l'esame degli articoli e degli emendamenti presentati, che sono molti, in un momento in cui non è nella pienezza dei suoi poteri; non mi riferisco, ovviamente, al fatto che non essendo stata approvata dalla maggioranza dei due terzi

dei componenti della Camera, la legge costituzionale che attribuisce poteri referenti alla nostra Commissione potrebbe essere sottoposta a referendum, quanto al fatto che tale legge è stata approvata in seconda deliberazione soltanto dalla Camera, e non ancora dal Senato.

Desidero inoltre informare i colleghi tutti, perché ne siano a conoscenza, che il Presidente del Senato Spadolini mi ha comunicato che, a seguito di notevoli pressioni manifestate da taluni gruppi, il Senato ha spostato l'esame della legge costituzionale sui poteri della Commissione per le riforme istituzionali a dopo la celebrazione dei referendum. È stato infatti chiesto – a mio avviso con una certa ragione – che in questo periodo di campagna elettorale per i referendum del 18 aprile non venga ad intrecciarsi anche la questione dei poteri della nostra Commissione.

Al Presidente del Senato, che chiedeva il mio parere, ho risposto che naturalmente avrei preferito che la legge in questione fosse approvata subito ma che, ritenendo valida l'argomentazione esposta, personalmente non mi sarei certo opposta a quell'orientamento. Si tratta per altro – ce ne rendiamo tutti conto – di una questione su cui sono chiamati a pronunciarsi i Capigruppo del Senato in sede di formazione del calendario dei lavori di quel ramo del Parlamento.

Ho fatto questa precisazione per sottolineare che nella situazione attuale ci troviamo ad operare in presenza di una legge costituzionale sui poteri della Commissione che ancora non è tale, per cui sul nostro lavoro pesano alcuni limiti. Sono del parere che dobbiamo andare avanti affrontando gli articoli e gli emendamenti, ma credo anche che potremo ritornare

sulle decisioni che andremo ad assumere; intendo dire che quando sarà approvata la legge sui poteri della Commissione, sarà forse opportuno un ripensamento sui risultati a cui saremo pervenuti in questa fase. Non dico che dovremo capovolgere tutto ciò che avremo fatto – mi guardo bene dal pensarlo –; ma qualora vi siano colleghi che, sulla base di argomentazioni che abbiano un fondamento, ritengano di dover ritornare su un articolo o su un emendamento che siano già stati votati, credo che si sia nella condizione di poter accedere alle loro richieste.

Vi è anche un'altra considerazione a proposito della quale desidero acquisire il vostro parere. Nel corso degli ultimi giorni, mi è capitato di prendere contatti con il mondo della cultura, in modo particolare con quello della cultura giuridica, mentre l'onorevole Labriola ha partecipato al convegno svoltosi venerdì scorso a Milano su iniziativa dei presidenti delle giunte regionali e dei consigli regionali.

Mi pare che da questi due settori, quello della cultura giuridica e quello degli organismi regionali (consigli e giunte), venga una certa lamentela nei nostri confronti per il fatto di essere stati poco consultati; da parte loro si manifesta la volontà non dico di partecipare ai nostri lavori come era stato chiesto inizialmente, ma almeno di incontrare la Commissione o il Comitato competente (si dovrà poi valutare come definire concretamente la questione), al fine di esprimere una opinione sui testi finora formulati.

Personalmente, credo che questa sia una considerazione valida: infatti, anche se abbiamo ascoltato per circa un'ora i presidenti delle giunte, ritengo che il tempo dedicato a questo incontro sia stato eccessivamente ristretto, e che quindi sia necessario prevedere uno scambio di idee più approfondito.

Con il mondo della cultura, invece, siamo entrati in contatto solo casualmente, e ritengo che sarebbe opportuno acquisire, dai suoi esponenti, un parere più organico su quanto finora abbiamo fatto. Dico questo perché (lo accenno soltanto) viviamo in un periodo in cui vi sono sempre – se

posso usare questo termine – gli scudi alzati contro quello che il Parlamento fa in ogni sua manifestazione. Ritengo quindi opportuno, anche per il lavoro della Commissione bicamerale, acquisire il parere, instaurando con loro un dialogo, di corpi sociali estremamente importanti come quello della cultura e quello dei consigli e delle giunte regionali, al fine di offrire un supporto al lavoro che ci accingiamo ad affrontare.

Nel corso di un breve incontro che ho avuto stamane con l'onorevole Labriola (da questo momento impegnato nel presiedere l'Assemblea), abbiamo convenuto che sarebbe opportuno, in primo luogo, inviare i testi predisposti dalla Commissione bicamerale ad alcuni gruppi universitari, ed in particolare ai professori di diritto regionale, costituzionale e pubblico, affinché essi possano venirne a conoscenza. Dopo aver inviato i testi, dovremo valutare in che modo sarà possibile sollecitare una loro opinione, che potrebbe pervenirci in forma scritta ma anche in modo diverso.

A tal fine, intendo convocare, intorno alle ore 12, l'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ai presidenti dei Comitati ed ai referenti, per definire alcune proposte che si muovano in tale direzione. Nella stessa sede potremo valutare la linea da seguire nei confronti delle regioni.

Passando ad un argomento di carattere più generale, desidero soffermarmi sul metodo normalmente seguito nell'esame degli articoli e degli emendamenti. Ricordo, soltanto per scrupolo (si tratta infatti di argomenti che voi tutti conoscete perfettamente), che l'articolo 85 del regolamento della Camera (al quale, come sapete, dobbiamo ispirarci) prevede che la discussione avvenga sugli articoli. Tale norma recita: « Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti.

« Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemenda-

menti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati ». Credo che questa sia la linea da seguire.

Ricordo infine che sugli emendamenti può prendere la parola per dichiarazione di voto un oratore per gruppo.

Ho voluto sottolineare tali aspetti perché spesso mi accade di ascoltare in Assemblea l'espressione: « Passiamo all'illustrazione degli emendamenti ». Dal momento che ho partecipato alla stesura del regolamento, e per molti anni ho dovuto applicarlo, devo dire che in quell'espressione vi è qualcosa che nel regolamento non esiste. Quest'ultimo prevede infatti la discussione di ogni singolo articolo, discussione che comprende l'illustrazione degli emendamenti propri e di quelli altrui, e successivamente le dichiarazioni di voto.

Credo che dobbiamo muoverci entro queste linee e poiché sono stati presentati molti emendamenti, avremo certamente modo di discutere ampiamente.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Desidero chiederle un chiarimento: nel momento in cui si afferma che ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta, si fa riferimento alla discussione su tutti gli articoli o a quella su ogni singolo articolo?

PRESIDENTE. Si fa riferimento - lo ribadisco - alla discussione di ogni singolo articolo.

DOMENICO NANIA. Prima dell'inizio della discussione sugli articoli, desidero collegarmi al riferimento che lei, signor presidente, ha fatto alla situazione in cui ci troviamo dal momento che la legge costituzionale sui poteri della nostra Commissione non sarà esaminata in tempi brevi dal Senato; se essa sarà approvata in seconda deliberazione nello stesso testo della Camera, ciò avverrà dopo lo svolgimento dei referendum.

Desidero esprimere una mia riflessione in riferimento al fatto che dalla legge costituzionale sui poteri della nostra Com-

missione è stata sottratta la materia dell'articolo 138 della Costituzione, che è sempre stato considerato un meccanismo di garanzia a difesa del Parlamento. Il comma 3 di tale articolo prevede che nel caso in cui una modifica costituzionale sia approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei propri componenti non si procede a referendum. Tale norma è concepita in riferimento ad un sistema elettorale proporzionale, in quanto se l'ampiezza del consenso delle forze politiche presenti in Parlamento è tale da raggiungere i due terzi dell'Assemblea, la norma stessa configura un meccanismo di garanzia. Se però il referendum sulla legge elettorale del Senato vedrà la vittoria dei « sì » e si instaurerà un sistema elettorale maggioritario, assisteremo al paradosso di un articolo 138 della Costituzione che opera in una funzione esattamente opposta rispetto alla ragione per cui è stato introdotto.

Esso è finalizzato ad associare il maggior numero possibile di forze politiche nel procedimento di revisione costituzionale, prevedendo che in caso di consenso molto ampio si possa addirittura evitare il referendum. Con il sistema maggioritario, nel caso in cui si verificasse, con una simulazione di tipo francese, una vittoria di uno schieramento politico tale da consentirgli da solo o con i piccoli alleati di cui dispone di raggiungere la quota dei due terzi, di fatto l'articolo 138 della Costituzione produrrebbe effetti opposti a quelli voluti. Intendo dire che una maggioranza del 25 per cento, che diventerebbe quindi qualificata, potrebbe introdurre qualunque riforma senza che sia possibile intervenire con un referendum. Ritengo che questo sia un problema politico che dovrà essere affrontato dal Senato nel momento in cui si avrà la vittoria del sistema maggioritario.

Consegno, comunque, la questione alla riflessione dei senatori presenti, perché un meccanismo introdotto nella Costituzione, in conseguenza della riforma del sistema elettorale, non funzioni in pratica in modo opposto rispetto a quello voluto dal legislatore. Evidentemente se al Senato non vi

sarà alcuna apertura rispetto all'articolo 138, le forze politiche di opposizione non potranno far altro che ricorrere alla norma che prevede lo svolgimento di un referendum sui poteri della Commissione bicamerale.

Posso immaginare, però, quali aspetti devastanti avrebbe, dal punto di vista della credibilità del Parlamento, ricorrere a un referendum sui poteri della Commissione bicamerale, prima che si sia svolto quello di conferma delle riforme proposte dalla Commissione stessa.

Sottopongo ai colleghi questo problema sul quale credo che occorrerebbe riflettere.

PRESIDENTE. Onorevole Nania, la ringrazio per aver sollevato la questione; però, come giustamente lei ha sottolineato, essa dovrà essere affrontata al Senato. D'altra parte la futura legge elettorale, e comunque quella che sarà varata dopo il referendum del 18 aprile, non è ancora neppure un progetto di legge, anche se la conosciamo nelle grandi linee. Le perplessità che lei ha manifestato io le ho avute per una serie di altre questioni: passando dal sistema proporzionale a quello uninominale, sia pure corretto, quali problemi si porranno per i regolamenti delle Camere, che prescrivono determinate maggioranze? Mi sembra che questo non sia un problema semplice. Credo, però, che esso debba essere affrontato nel momento in cui si discuterà in aula sulla legge elettorale.

Dobbiamo certo tener presenti tali questioni ma ritengo che intanto dobbiamo passare all'esame degli articoli e degli emendamenti del testo provvisorio.

MARCO BOATO. In seconda lettura non si può immaginare di modificare una legge costituzionale, che si può solo approvare o respingere.

PRESIDENTE. Quello che lei dice è vero; comunque non si tratta di un problema che possiamo risolvere in questa sede.

MARCO BOATO. L'ho detto solo in riferimento alle questioni sollevate.

PRESIDENTE. Poiché sono presenti il senatore Misserville, presidente del Comitato « Forma di Stato » - che sostituirà il relatore impegnato in aula per tutta la mattina - e l'onorevole Maccanico, presidente del Comitato « Forma di Governo », ritengo che possiamo passare all'esame degli articoli.

SERGIO MATTARELLA, Referente per il Comitato « Legge elettorale ». Desidero chiedere un chiarimento. Procederemo separatamente - così mi è sembrato di capire - sui testi predisposti dai due Comitati, ovvero contestualmente? Nel primo caso avanzerei sommessamente una richiesta. È scaduto ieri il termine per presentare emendamenti e per quanto possibile tutti lo abbiamo fatto; però, se non esaminassimo oggi e domani la parte che attiene alla forma di governo, disporremo di ulteriore tempo che ci consentirebbe di presentare eventuali altri emendamenti che non si è avuto il tempo di predisporre.

ALMA AGATA CAPIELLO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Mattarella.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che vi siano molti consensi.

Onorevole Mattarella, proprio perché ci troviamo in una particolare situazione, accedendo alla sua richiesta ritengo che sia possibile presentare altri emendamenti, anche se oggi inizieremo l'esame degli articoli. Comunque, poiché gli emendamenti presentati sono già più di 400, ci si dovrebbe limitare alla presentazione di emendamenti significativi ed importanti per la discussione che si è svolta o per i fatti avvenuti.

Anche per creare per tutti una condizione di parità, ritengo che dobbiamo seguire rigorosamente il regolamento, cercando però di venire incontro alle difficoltà che provengono dalla situazione, e non dalla nostra volontà: se usassimo soltanto il rigore non credo che riusciremmo a compiere un lavoro sufficiente.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 70 del testo provvisorio predisposto dal Comitato « Forma di Stato » e degli

emendamenti ad esso presentati, che saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, onorevole colleghi, l'articolo 70 costituisce l'esordio di una riforma delle istituzioni che ha come tendenza principale quella di svuotare di contenuto i poteri dello Stato e la stessa essenza dello Stato e di privare di prerogative gli enti locali di più antica tradizione come i comuni e le provincie, per privilegiare un ente locale intermedio di recente formazione e di incerta vita qual è la regione nelle sue forme ordinarie e straordinarie.

Abbiamo già espresso tutta la nostra avversione nei confronti di questa riforma che va contro la storia, la logica e le recenti esperienze di carattere politico. Ribadiamo questa posizione a proposito dell'articolo 70, perché in esso l'enunciazione delle materie che rimangono di competenza dello Stato è di per sé generica e consente interpretazioni diverse in senso ristrettivo o ampliativo, ma soprattutto pone un discrimine che non possiamo permettere si ponga. Esso è costituito dal secondo capoverso dell'articolo 70, laddove si stabilisce che la regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia, determinando così un rovesciamento di posizioni, per cui lo Stato appare come una sorta di riserva, competente in materie non ben determinate e determinabili, con la conseguenza inevitabile di attribuire alla regione tutto quello che non è stato previsto di competenza dello Stato stesso. Ritengo di dovere avanzare una serie di osservazioni, anche esaminando singolarmente i vari capoversi dell'articolo 70, in particolare laddove si prevede che lo Stato ha la competenza legislativa in determinate materie e si collocano al primo posto la politica estera, il commercio con l'estero, le relazioni internazionali e delle Comunità europee. A mio avviso, questo primo capoverso contiene una sorta di petizione di principio, peraltro vanificata dalle successive disposizioni nelle quali è permessa, anzi prevista, e riservata all'i-

stituto regionale, una relazione di tipo estero con enti che abbiano la stessa caratteristica e gradualità. Di conseguenza neppure questa materia, che sembrerebbe riservata esclusivamente allo Stato, diventa tipica dell'organizzazione centrale nazionale, poiché si crea una sorta di condominio che determinerà qualche conflittualità. Gli eventuali rapporti di carattere internazionale che le regioni potranno intraprendere con enti di pari grado potrebbero vanificare la riserva della politica, del commercio con l'estero e delle relazioni internazionali prevista a favore dello Stato dall'articolo 70.

Credo che dovremo tornare sull'argomento quando esamineremo la perversa previsione che dà la possibilità alle regioni di creare una sorta di politica estera autonoma, che nelle espressioni in cui si è manifestata in passato ha creato situazioni di carattere internazionale che non hanno giovato al prestigio dello Stato italiano.

Ricordo a me stesso le iniziative assunte dalla presidenza della Regione siciliana in tema di rapporti con i paesi dell'Africa del nord, proprio grazie ad una interpretazione estensiva che consentiva ad una regione a statuto speciale di intraprendere iniziative, per altro in contrasto con l'indirizzo di politica estera generale dello Stato. Figuriamoci che cosa avverrà quando un settore di politica estera e di rapporti internazionali sarà riservato non alle regioni a statuto autonomo, le quali hanno una loro ragione storica, o comunque un retroterra di carattere culturale, etnico ed anche geografico, che in qualche modo le giustifica, ma alle regioni a statuto ordinario. I soggetti che manterranno rapporti internazionali saranno venti e fatalmente dovranno armonizzarsi - ed allora bisognerà stabilire il principio ed il criterio della prevalenza - oppure entreranno in conflitto con la politica estera dello Stato.

Nessuna questione si pone per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose (per fortuna), perché in questo campo esiste una preclusione di diritto internazionale, data la caratteristica di trattato interna-

zionale propria del Concordato recentemente concluso fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, e fra l'Italia e le altre confessioni religiose.

Non devo avanzare nessuna osservazione in tema di difesa nazionale.

Per quanto riguarda la sicurezza pubblica rilevo che essa è fondata sempre su un rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato nazionale, mentre per organismi di competenza regionale è previsto un rapporto qualificato dalle leggi regionali e sul quale non può interferire la legge statale, con una evidente disparità di trattamento, che provocherà conflittualità non appena si affronterà il tema dei difficilissimi rapporti del pubblico impiego. Una delle riforme che fino ad ora è stata obliterata ed accantonata è proprio quella del pubblico impiego, che invece doveva essere preliminare a qualsiasi riforma di carattere istituzionale, se non vogliamo creare un edificio dalle fondamenta inconsistenti e incapace di offrire garanzie di sicurezza, soprattutto per l'avvenire.

Nessuna questione si pone per i diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli dal 13 al 22, 39, 40, 49 e 51, per quanto vi potranno essere intrusioni e commistioni via via che esaminiamo le attribuzioni conferite all'istituto regionale.

Inoltre nessun problema si pone in ordine all'ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari della giustizia, sia pure con qualche riflessione di carattere pratico sul futuro decentramento della Corte dei conti. Infatti, per essa è stato previsto, dal punto di vista istituzionale, un decentramento a livello regionale, che comporterà necessariamente una sorta di raccordo tra la Corte dei conti e l'istituto regionale stesso. Se investiamo la Corte dei conti dei poteri di controllo, oggi attribuiti ai comitati regionali di controllo, e le affidiamo una specifica competenza in questo settore determiniamo un rapporto con l'istituto regionale; in base a tale rapporto l'ordinamento giudiziario, che in seno al Comitato « Garanzie » abbiamo ritenuto comprensivo della giurisdizione della Corte dei conti, subisce un decentramento regionale che in qualche modo dev'essere regolato e

portato avanti con estrema attenzione, delimitandone le competenze.

Infine, nessuna questione si pone in ordine all'ordinamento civile, penale ed alle sanzioni penali, purché il problema, che mi sta molto a cuore, venga inquadrato nella prospettiva che ora sottoporro all'attenzione della Commissione. Mi riferisco alla massima depenalizzazione possibile, perché ritengo che il diritto penale moderno debba essere improntato alla rigorosa repressione delle forme di reato maggiori e più allarmanti, e non sovraccaricato da una serie di questioni che, dal punto di vista dell'interesse sociale, non possono assumere la dignità e lo spessore di violazione della legge penale. La depenalizzazione porta necessariamente ad una competenza di tipo generale, perché se trasferiamo le violazioni di carattere penale nel campo di quelle amministrative creiamo un sistema di commistione fra il diritto penale depenalizzato - scusate il bisticcio di carattere logico - e le amministrazioni periferiche, rappresentate nel caso di specie dall'istituto regionale. Vi è una serie di previsioni le cui conseguenze non abbiamo ben valutato: ci siamo limitati ad enumerare alcuni principi senza stimare le conseguenze che nell'evoluzione del diritto penale porteranno ad una commistione di competenze che dovrà essere in ogni caso regolata.

Non ho da porre questioni sulla previsione di attribuire la competenza legislativa allo Stato in materia di contabilità dello Stato e moneta. Per quanto riguarda invece le attività finanziarie ed il credito sovraregionali, oltre che i tributi statali, devo esprimere alcune osservazioni. Le attività finanziarie ed il credito sovraregionali devono essere (il senatore Guzzetti certamente ne farà materia di osservazione) armonizzati con le necessità finanziarie dell'istituto regionale. Si è detto e ripetuto fino alla noia che il fallimento dell'istituto regionale è stato determinato dal fatto che esso non si è dotato dei mezzi finanziari necessari per sopravvivere e soprattutto per estrinsecare le proprie attività. Abbiamo osservato che l'istituto regionale invece di orientarsi verso un'atti-

vità di tipo programmatico, che gli è riservata dalla Costituzione, si è indirizzato verso un'attività di tipo amministrativo, per la quale non poteva avere mezzi finanziari dal momento che si addentrava in un campo ed in un'attività che non gli erano assolutamente riservati.

Su questa materia ci sarà da discutere molto, così come occorrerà approfondire il tema della programmazione economica generale e delle azioni di riequilibrio, oltre che delle partecipazioni dello Stato. Mi auguro che la dizione « partecipazioni dello Stato » non serva a resuscitare forme politiche ed attività statali che sono state condannate dalla storia recente e meno recente; mi auguro, soprattutto, che venga estirpato in maniera definitiva il concetto delle partecipazioni statali intese a livello di attività economica e produttiva perché abbiamo tutti appreso, purtroppo in maniera dolorosa, che questo è il terreno sul quale si sono maggiormente esercitati la corruzione ed il disfacimento istituzionale di questo nostro Stato. È un tema sul quale ritorneremo man mano che discuteremo degli emendamenti.

Anche quello delle politiche energetiche ed industriali nazionali è un tema sul quale bisognerà riflettere, soprattutto dopo la recente decisione della Corte costituzionale che è andata nella direzione contraria alla previsione referendaria della soppressione del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato.

Relativamente ai trasporti, alle comunicazioni nazionali e alle grandi calamità naturali, che l'articolo 70 assegna alla competenza dello Stato, desidero osservare che appare davvero divertente il fatto che si riservino allo Stato solamente i compiti gravosi e negativi, mentre lo si espropria di quelli fondamentali ed istituzionali.

Analogamente mi lascia perplesso la competenza legislativa affidata allo Stato circa la tutela dell'ecosistema, dei beni culturali e paesistici di rilievo nazionale, dei parchi e delle riserve nazionali. In poche parole, mi sembra che si crei un pericoloso doppio istituzionale prevedendo una tutela dei beni culturali e paesistici di rilievo nazionale, quasi che

tutti i beni che hanno diritto a tale tutela non assumano interesse e rilievo nazionale. Sembra che si ipotizzi una tutela di beni culturali e paesistici che non interessino tutti i cittadini italiani e che riguardino partitamente la regione in cui si trovano, interessando lo Stato solo sul piano generale.

Giudico questo paragrafo di cattivo gusto anche dal punto di vista culturale, perché rappresenta un chiaro esempio della sciattezza intellettuale con cui si affrontano taluni problemi. Continuo a ritenere che ogni tutela degli interessi culturali, ovunque siano situati e qualunque spessore abbiano, sia di carattere nazionale e non possa essere classificata di serie A, B o C lasciando l'iniziativa ai comuni.

Allo stesso modo credo di poter valutare il problema della ricerca scientifica e tecnologica, mentre per la tutela della proprietà letteraria artistica ed intellettuale non si pone alcuna questione. Giudico positivo l'aver riservato allo Stato italiano le funzioni in tema di previdenza sociale ed ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

A questo punto vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla questione delle attività turistiche e sportive. Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di dichiarare con forza che lo sport italiano, che ormai ha raggiunto livelli organizzativi complessi e che muove interessi economici e sociali di spessore rilevante, rientra in quel concetto di turismo che si è voluto riservare all'istituto regionale. Questo mi sembra un errore dal punto di vista pratico, oltre che da quello della stessa esistenza dell'attività sportiva nel nostro paese.

Non è un mistero per nessuno che, per esempio, gli sport cosiddetti poveri, quelli cioè che non fruiscono di sponsorizzazioni e di entrate come quelle del calcio o del ciclismo, vivono con il contributo del CONI che organizza, attraverso il concorso pronostici ed altre forme associative, una redistribuzione delle entrate. In tal modo vengono favorite le discipline sportive che non potrebbero essere praticate per man-

canza di mezzi. Ebbene, frantumare a livello regionale un sistema del genere significa perdere di vista il concetto generale dell'attività sportiva. Analogamente, credo che si debba guardare con molta attenzione al settore del turismo, che non può essere inquadrato se non in un concetto di carattere nazionale nel quale le specificità regionali o locali possano inserirsi come specificità aventi sì il diritto alla tutela ma tali da essere considerate in un quadro di interesse e di dimensione nazionale.

Non è un mistero per nessuno che il turismo è ormai un grande movimento di massa che riveste interessi economici tali per cui il nostro paese trae la principale voce di bilancio attivo nei rapporti con l'estero proprio da questo settore. Credo perciò che un problema di questo genere non possa essere immiserito, vanificato e per molti versi spezzettato a livello regionale; occorre riservare allo Stato per lo meno la tutela della direzione turistica del nostro paese, sia pure delegando a livello regionale (personalmente sarei favorevole ad una delega a livello comunale e provinciale) le attività di carattere minore.

Su questi argomenti torneremo quando si discuterà degli emendamenti; per il momento desidero osservare che già l'enunciazione delle materie riservate allo Stato offre tali e tanti elementi di riflessione e discussione da richiedere un approfondimento dell'articolo 70 che convinca tutti dell'inopportunità di questa formulazione. Essa, come ho detto, vanifica la missione dello Stato, carica la regione di compiti che non le sono propri e che non potrà attuare e soprattutto mortifica gli enti territoriali minori, i quali invece nel sistema delle deleghe potrebbero più utilmente essere vicini ai diritti, ai bisogni, alle necessità e alle istanze dei cittadini.

Critichiamo questo articolo nella parte in cui si stabilisce una competenza legislativa della regione basata sulla esclusione di qualunque altra competenza; soprattutto relativamente all'ultimo capoverso, laddove si fa riferimento alla riserva

dello Stato per una previsione che a mio giudizio appare illogica.

L'ultimo capoverso recita testualmente: « Lo Stato, nelle materie in cui le regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con legge organica i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le regioni e non hanno come destinatari i cittadini ».

Vi prego di riflettere su questa formulazione: essa lascia intendere l'esistenza di una specie di « terra di nessuno », una materia in cui le regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva e lo Stato può fissare con legge organica i principi fondamentali. Sembrerebbe esistere un discrimine netto: da una parte le funzioni dello Stato, dall'altra quelle delle regioni. Se le funzioni dello Stato sono attribuite esclusivamente, questo articolo è perfettamente inutile; se quelle delle regioni vengono ricavate in maniera deduttiva con riferimento a tutto quello che non è attribuito in via esclusiva allo Stato, altrettanto inutile appare la formulazione della norma. Affermare che lo Stato può determinare le proprie competenze con leggi organiche significa fissare qualcosa che è già nella natura dell'ente statale dal punto di vista giuridico, da quello organico e, se mi consentite, anche da quello logico e filosofico.

Ma quello che mi lascia veramente perplesso è l'ultimo periodo, laddove si afferma che le leggi organiche vincolano le regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

Comprendo l'intenzione di affermare che la legge organica stabilisce una sorta di rapporto fra soggetti giuridici di diritto pubblico. Vi prego tuttavia di riflettere sul fatto che nessun rapporto tra questi soggetti è tale da non poter, da non dover interessare ed essere patrimonio dei cittadini. La violazione di questo rapporto tra enti di diritto pubblico, infatti, comporta necessariamente il diritto soggettivo del cittadino di agire in giudizio e di avvalersi della medesima violazione per ottenere il riconoscimento di un suo diritto, di un proprio interesse legittimo o protetto.

Quella formulazione, così come è attualmente, non può essere accettata neppure dal punto di vista giuridico, con la conseguenza che rappresenta la degna conclusione di un articolo 70 rispetto al quale esprimiamo una critica a nostro avviso sensata, su cui invitiamo la Commissione ad operare una profonda riflessione.

Qui non bastano le enunciazioni di principio, non bastano i proclami riformatori; bisogna fare i conti con una realtà amministrativa e sociale che preme alle porte, rispetto alla quale non si possono dare risposte di tipo declamatorio. Viceversa, questo articolo 70 per una parte è declamatorio, per un'altra presenta un'incertezza nella formulazione che lascia adito a diversi dubbi interpretativi, per un'altra ancora mortifica quello che dovrebbe essere il soggetto primario, per cui vi è la necessità della certezza del diritto, ossia lo Stato nazionale.

Credo che in proposito dovremo sviluppare una discussione veramente seria, ponendoci problemi di coscienza ed anche di valutazione delle realtà del nostro paese.

Non ripeterò qui la critica espressa in senso generale alle istituzioni regionali, cui sono contrario nell'attuale impostazione, mentre apprezzo il decentramento amministrativo realizzato sulla base di criteri e leggi concrete. La formulazione di questo articolo è una di quelle che mi sembrano pericolose, per cui bisogna che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Occorre evitare che questa nostra riforma, la quale dovrebbe servire a modernizzare le istituzioni superando quel sovraccarico di « barocchismo burocratico » che purtroppo le ha caratterizzate, vada in una direzione completamente diversa, creando una sorta di svuotamento, cui non corrisponde nella pratica l'attribuzione di compiti specifici, provocando un disordine di tipo giuridico, che non può essere ammesso soprattutto quando si tenta di riformare la Carta costituzionale.

Ringrazio la Commissione, pregando i colleghi di perdonarmi se sono stato eccessivamente prolisso.

DIEGO NOVELLI. Desidererei signor presidente, un chiarimento sulla procedura da seguire: avviamo adesso una discussione generale sull'articolo 70 per poi procedere all'illustrazione degli emendamenti o questi vengono illustrati contestualmente?

PRESIDENTE. Ho precedentemente letto l'articolo 85 del regolamento della Camera per evidenziare che l'intervento di ciascun collega su un articolo comprende la contestuale illustrazione degli emendamenti propri e altrui. Si passerà successivamente alle dichiarazioni di voto, non all'illustrazione degli emendamenti, che come tale non è prevista dal regolamento.

LUCIANO CAVERI. Ha ragione il nostro autorevole presidente quando in apertura dei lavori ...

PRESIDENTE. Spero che autorevole non voglia dire autoritario!

LUCIANO CAVERI. No, assolutamente! Credo anzi che l'aggettivo autorevole sia una sottolineatura molto garbata.

Ha ragione il presidente nel porre la questione dei nostri attuali poteri, di quale sia in questo momento il ruolo della Commissione sulla base della decisione del Senato di rinviare il proprio voto conclusivo sulla legge costituzionale che le assegna - possiamo dire - un potere costituente vero e proprio.

Vorrei cominciare con questa sottolineatura, che credo sia opportuna. Il fatto che sia mancata alla Camera la maggioranza qualificata necessaria per evitare quella pausa di sospensione che consente la raccolta delle firme necessarie per sottoporre a referendum la legge costituzionale e la decisione assunta dal Senato di fatto rendono la nostra attività utile ma - ripeto -, collocata in una situazione piuttosto strana.

Le discussioni non sono mai inutili; probabilmente è opportuno che votando questi emendamenti si affinino le proposte che i Comitati hanno presentato al *plenum* della Commissione. D'altro canto, consi-

dero giusto il rilievo svolto dal presidente. È probabile che per una serie di decisioni che assumeremo nel corso di questa discussione si verifichi la possibilità, nel momento in cui otterremo la pienezza dei poteri costituzionali, di intervenire su temi particolari, alla luce, in alcune occasioni, dei risultati dei referendum del 18 aprile; penso, per esempio, a quelli in materia di abolizione dei ministeri, che indicheranno con chiarezza l'esistenza o meno di una visione di tipo regionalista da parte dell'elettorato.

Mi è parso altrettanto utile il richiamo svolto rispetto alla necessità di un coordinamento con il mondo della cultura e con le regioni e mi auguro che da tali soggetti vengano proposte scritte che abbiano piena attinenza rispetto all'articolato che stiamo discutendo. Penso ad esempio alla bizzarria che stiamo registrando in ordine ad un'attività molto utile che le regioni stanno compiendo: mi riferisco, ad esempio, alla proposta (formulata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome che in questi mesi sta mettendo a punto un documento di grande validità denominato carta delle regioni d'Italia) di scrivere in Costituzione il principio di sussidiarietà, che in parte è stato accolto anche dal trattato di Maastricht. Questa carta, che contiene una sorta di articolato diviso per punti, non ha alcuna attinenza con la materia che stiamo discutendo, o meglio ha attinenza ma non ha un collegamento diretto, proprio per il tipo di formulazione che è stata prescelta.

In tal senso, condivido l'invito alla concretezza rivolto alle regioni, onde evitare che da parte loro venga una lamentazione *a posteriori*, quando invece dalla Commissione è stata manifestata piena disponibilità a ricevere suggerimenti concreti.

La nuova formulazione dell'articolo 70 della Costituzione è frutto di un ampio dibattito che di certo non è iniziato in questa legislatura, nonché di un pronunciamento che vi è stato in questa sede quando anche un timido accenno al tema del federalismo è stato respinto dalla maggioranza dei parlamentari componenti

questa Commissione. Chi è federalista convinto ricava l'impressione che una serie di principi (principi federalisti, appunto) non siano affatto rispettati dalla nuova formulazione dell'articolo 70; dall'altro lato, però, in una logica gradualistica di avanzamento del nostro sistema politico, non si può che riconoscere che in questo testo vi sono elementi innovatori, se non altro per il rovesciamento (secondo un principio che è federalista) dell'elencazione delle competenze, inserendo nell'articolo 70 quelle statali.

Si potrà a lungo discutere – e credo che non esauriremo certo in questa tornata dei nostri lavori tale argomento – di quali debbano essere le materie comprese nell'articolo 70: ognuno vorrebbe aggiungerne di nuove o toglierne qualcuna. Per parte mia, sottolineo la presentazione dell'emendamento 70.47 da parte del senatore Riz e da me successivamente firmato, emendamento con il quale si pone già un primo problema: mi riferisco al fatto che alcune delle materie comprese nel testo dell'articolo 70 potrebbero già essere state devolute in parte alla competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Penso, ad esempio, alla materia della previdenza sociale: ebbene, lo statuto speciale della mia regione, la Valle d'Aosta, attribuisce ad essa una competenza integrativa a tale proposito. In tal senso giudico condivisibile la proposta del senatore Riz di aggiungere il seguente inciso: « salvo che la materia non rientri nella competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ».

Nel settore dei parchi e delle riserve nazionali le regioni autonome, anche in virtù di alcune sentenze della Corte costituzionale, hanno e continuano a mantenere competenze di tipo concorrente, ad esempio nei comparti della caccia, della pesca, nel settore urbanistico o in quello della difesa della flora e della fauna.

Ritengo che, sulla base della più recente formulazione della carta delle regioni d'Italia, nel prosieguo dei nostri lavori dovremmo affrontare con grande serietà il problema concernente il primo capoverso

del nuovo testo dell'articolo 70, laddove si stabilisce che lo Stato ha competenza legislativa in materia di « politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e delle Comunità europee ». Nel loro documento le regioni sottolineano come estremamente delicato il tema della loro partecipazione alla formazione della volontà comunitaria, soprattutto quando questa ricada sulle competenze proprie delle regioni. Pertanto, sia nella fase ascendente sia in quella discendente della politica comunitaria sarà necessario assicurare una compartecipazione delle regioni. Allo stesso modo, dovrà esservi (perché finora non vi è stata) chiarezza sulla cosiddetta cooperazione transfrontaliera: se per politica estera si dovesse intendere ciò che ancora oggi fa il Ministero degli affari esteri italiano, la cooperazione transfrontaliera sarebbe di fatto vietata e ciò renderebbe troppo rigide (o addirittura violerebbe) le competenze che le regioni dovrebbero poter esercitare in materia.

Un'ultima annotazione riguarda i principi fondamentali: è probabile che, se non fosse stato inserito l'ultimo capoverso dell'articolo 70, di fatto ci troveremmo di fronte ad un pronunciamento ben più federalista di quanto non sia l'attuale scrittura regionalista dell'articolo 70. Malgrado le precisazioni del relatore Labriola e tutti gli approfondimenti in fase di predisposizione di questa parte del citato articolo, il timore è che comunque i principi fondamentali finiscano per ricalcare tutta la negatività delle attuali leggi quadro, nonché tutta la carica invasiva che hanno avuto i principi fondamentali interpretati in senso troppo restrittivo dai Parlamenti che si sono succeduti dal dopoguerra fino ad oggi, con un netto peggioramento negli ultimi anni quando si sono aggiunti istituti creati *ex novo* da sentenze della Corte costituzionale, quali le cosiddette funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Sono queste le brevi considerazioni che desideravo svolgere in merito all'articolo 70 che evidentemente, per coloro che come me in questa sede rappresentano regioni autonome, deve essere strettamente collegato ad una riscrittura dell'articolo 116

della Costituzione. L'attuale dizione in parte ci soddisfa, ma certamente un giudizio complessivo sull'articolo 70 non può prescindere dalla modifica dell'articolo 116, riguardante – lo ripeto – le regioni e le province autonome.

Con molta serenità seguiremo quindi lo svilupparsi del dibattito nella consapevolezza (che ho espresso all'inizio del mio intervento) di trovarci ancora, a causa dei ritardi del Parlamento nell'approvazione della legge costituzionale che conferisce ulteriori poteri alla Commissione, in una fase preliminare, particolarmente utile in quanto consente di sviluppare un ampio dibattito su testi maggiormente approfonditi.

GIUSEPPE GUZZETTI. Quello di cui stiamo discutendo è certamente uno degli articoli fondamentali di riforma della Costituzione in quanto, definendo le competenze dello Stato e, per risulta, quelle delle regioni, incide sostanzialmente sulla funzione legislativa di questi due livelli istituzionali.

Abbiamo presentato l'emendamento 70.2 nell'intento di approfondire ulteriormente e di definire meglio i contenuti dell'articolo 70 così com'è stato predisposto dal Comitato « Forma di Stato ». In questa sede abbiamo in primo luogo assunto un criterio di certo fortemente innovativo, quello del rovesciamento del sistema di attribuzione delle competenze ai due livelli istituzionali rappresentati dallo Stato e dalle regioni. Questo criterio è stato accettato a larghissima maggioranza, salvo posizioni fortemente critiche per quanto riguarda le regioni, come abbiamo sentito poco fa dal collega Misserville; tale accettazione richiede un approfondimento ed un'elencazione molto precisa e minuziosa, perché il rischio è quello di omettere alcune materie che, per il semplice fatto di non essere elencate, passerebbero immediatamente alla competenza delle regioni o sotto il profilo dell'esclusività per le materie elencate nell'articolo successivo o per effetto di leggi organiche che fissano i principi generali, con conseguenze assai rilevanti. Farò un esempio: nel testo non

sono citati la produzione, il commercio e l'uso di armi e di esplosivi...

ANTONIO MACCANICO, *Presidente del Comitato « Forma di Governo »*. Ho presentato un emendamento a questo fine.

GIUSEPPE GUZZETTI. Ho citato solo un esempio, ma potrei farne un altro: anche lo spazio aereo e marittimo non è oggetto di elencazione e perciò, dal giorno in cui modificheremo la Costituzione con questa elencazione, tale materia passerà alla competenza delle regioni. Allo stesso modo non si parla di poste e di telecomunicazioni. Ho fatto tre esempi a caso per richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la definizione dell'articolo 70, proprio perché abbiamo accettato il criterio dell'elencazione tassativa delle competenze dello Stato, non può che essere frutto di un ulteriore approfondimento e di un ampliamento delle competenze che rimangono allo Stato. A questo proposito abbiamo inserito nel nostro emendamento un inciso che prevede che allo Stato spettano ulteriori competenze, da definire con legge costituzionale; data la dinamicità della vita economica, sociale e civile, non possiamo infatti escludere che nel momento stesso in cui procediamo ad elencare materie di competenza dello Stato, questo elenco risulti già superato dalla dinamica dei cambiamenti che intervengono nella nostra società. Pertanto, nel nostro emendamento vi è un'alinea volto a stabilire che l'elenco potrà essere ulteriormente integrato per effetto di processi che non possono essere, per così dire, fotografati né divenire immutabili per un lungo arco di tempo.

Una volta approvata la riforma, se ci accorgeremo che vi sono materie o competenze che debbono essere mantenute allo Stato, dovremo poter disporre di uno strumento — che identifichiamo nella legge costituzionale — che consenta di adeguare l'elenco in modo sufficientemente rapido e tempestivo. Proprio perché ci rendiamo conto dell'importanza dell'articolo 70 siamo consapevoli della necessità di non omettere materie o competenze che, una

volta escluse dall'elenco, consentirebbero legittimamente alle regioni interventi di carattere legislativo, con conseguenze che riteniamo non positive per la nostra collettività.

Il secondo punto riguarda i rapporti fra Stato e regioni una volta definite le reciproche sfere di competenza o comunque l'elencazione delle materie riservate allo Stato e, di risulta, quelle riservate alle regioni. Come è stato affermato nel dibattito che si è svolto sia in Commissione sia in sede di Comitato, credo che nonostante la buona volontà e gli sforzi per meglio definire queste competenze, l'elencazione non raggiunga il risultato di definire positivamente le attribuzioni dello Stato e delle regioni. Oggi il concetto di competenza perde sempre di più importanza, tant'è vero che ad esso, a partire dal trattato di Maastricht, si tende a sostituire il principio di sussidiarietà, vista l'impossibilità — come ho già detto — di fotografare e di cristallizzare le competenze nel tempo; si va pertanto alla ricerca di principi che consentano di adeguare, modificare ed integrare le competenze in vista dell'obiettivo di conseguire lo sviluppo ed il progresso, nonché di fornire migliori servizi ai cittadini, in altre parole per una crescita individuale e collettiva più positiva rispetto a quelle di un tempo.

Per questo motivo credo che, pur ribadendo la necessità dell'elencazione, dobbiamo avere chiara la consapevolezza che in ordine alle materie attribuite allo Stato o alle regioni vi sono necessità di integrazione, collaborazione e concorrenza che non possono essere risolte in termini di separazione, come abbiamo fatto con la definizione di questo testo. Ad essa abbiamo collaborato tutti, quindi, non voglio essere critico nei confronti di alcuno, ma solo esprimere la consapevolezza che la separazione assoluta fra le competenze dello Stato e delle regioni rischia di avere effetti negativi. Per esempio, nel caso della programmazione economica e degli interventi nel settore dell'industria, non si può apportare un taglio netto per cui, se una determinata materia non è elencata fra

quelle riservate allo Stato, le regioni possono fare quello che ritengono più opportuno. Per contro, nel caso di una materia inclusa nell'articolo 70, non si vede perché non si possano avere momenti concorrenti, integrativi e di collaborazione delle regioni rispetto all'azione dello Stato.

In altre parole, pur sapendo che la Commissione bicamerale ha precedentemente compiuto certe scelte, ribadisco quanto ho detto in ordine al fatto che siano state definite materie e competenze all'insegna del criterio della separazione assoluta, senza ricercare momenti di collaborazione e concorrenza in ordine a competenze a carattere misto, come hanno fatto altre nazioni europee con costituzioni successive alla nostra (mi riferisco in particolare alla Costituzione tedesca ed a quella spagnola), prevedendo esplicitamente materie e competenze concorrenti e comuni nonché strumenti e momenti nei quali Stato e regioni si incontrano, non per mortificare l'autonomia e la piena responsabilità delle regioni, ma per trovare le soluzioni più opportune, necessarie per uno sviluppo complessivo della comunità a livello sia statale sia regionale.

Credo, in conclusione, che discutendo di questo articolo 70 e definendo le competenze che vengono attribuite allo Stato, dobbiamo avere la consapevolezza che l'errore più grave che possiamo commettere è di introdurre, in uno Stato che tutti abbiamo ribadito unitario ancorché portato ad esiti molto avanzati sul piano del regionalismo e della tutela delle autonomie locali, elementi di separazione e di incommunicabilità. Il conflitto fra Stato e regioni non si risolve con l'elencazione delle materie di competenza ai due livelli; la vera novità in grado di disinnescare i conflitti sta nell'inserimento, per quanto riguarda l'azione sia amministrativa sia legislativa, di momenti nei quali con organi, strumenti e procedure Stato e regioni si incontrano, discutono, colloquiano, si assumono le proprie responsabilità, con la consapevolezza dei reciproci interessi finalizzati al progresso della comunità nazionale e delle comunità regionali o locali.

Sono fortemente convinto che questo sarebbe l'elemento di grossa novità, perché i vent'anni di esperienza regionale sono falliti per responsabilità della classe dirigente regionale, ma soprattutto per le gravi incursioni dello Stato centrale sul piano sia legislativo sia amministrativo. Quindi invano rincorreremmo una inversione di tendenza per quanto riguarda i guai provocati in questi anni se affidassimo a questa elencazione la soluzione di tali conflitti istituzionali. Va bene il rovesciamento del criterio, va bene l'elencazione, va bene l'affidamento di competenze esclusive alle regioni, va bene l'approvazione di leggi organiche con procedimenti di tutela delle regioni, ma credo che tutto ciò non basterà e ripeteremo un'esperienza negativa se non aggiungeremo questi ulteriori strumenti.

Con il nostro emendamento abbiamo anche proposto che nell'articolo 70 si riaffermi la competenza legislativa di Stato e regioni. È vero che tale competenza è stabilita negli altri articoli, ma è pur vero che in questo, che fissa le sfere di reciproca competenza, si deve riaffermare a premessa che la funzione legislativa compete a Stato e regioni.

Abbiamo anche tolto dall'elencazione tassativa le relazioni internazionali e delle Comunità europee perché credo che questa formulazione faccia compiere un passo indietro rispetto ad una condizione che con i trattati di Maastricht ha visto la regione in una posizione più avanzata: le lettere a), b) e c) dell'articolo 198 prevedono addirittura un comitato riconosciuto dalla comunità delle regioni, con funzioni consultive e di consultazione. Noi abbiamo ritenuto di formulare un comma apposito per affermare che quella delle relazioni internazionali e della Comunità europea è una competenza concorrente fra Stato e regioni da esercitarsi attraverso gli strumenti legislativi che il Parlamento riterrà di disciplinare e di regolamentare.

FRANCESCO ENRICO SPERONI. Non ci trova consenzienti l'impostazione non solo dell'articolo 70, ma di tutto il testo che, se pure avanzato rispetto alla Costi-

tuzione attuale, rimane sempre nell'ambito del regionalismo mentre la nostra posizione è dichiaratamente federalista.

Notiamo quindi già all'inizio come lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva solo in poche materie, che però l'emendamento Guzzetti 70.2 tende ad ampliare. Al riguardo non avremmo obiezioni da muovere tranne - venendo allo specifico dell'emendamento Guzzetti - per il mantenimento allo Stato della sicurezza pubblica, che potrebbe essere concorrente (penso ad esempio che negli Stati Uniti vi è la Guardia nazionale di ogni singolo stato, che contribuisce alla sicurezza pubblica), dell'amministrazione della giustizia (sono numerosi gli stati federali in cui la giustizia è amministrata e disciplinata, anche normativamente, a livello di stato), così come dello stato civile, dell'ordinamento delle professioni, dell'ordinamento dell'istruzione superiore ed universitaria, ed infine della previdenza che, come già accennato dal collega Caveri, sia pure nella forma integrativa già spetta a talune regioni a statuto speciale.

Mentre apprezziamo dunque lo sforzo del collega Guzzetti e degli altri presentatori dell'emendamento 70.2, abbiamo delle riserve in ordine agli argomenti in esso proposti. Ci sembra comunque che la strada indicata sia quella giusta perché in grado - come del resto ha accennato lo stesso collega Guzzetti - di dirimere le eventuali controversie non mediante un meccanismo di confronto, ma attraverso la delimitazione, basata sul principio di sussidiarietà, tra competenze esclusive e competenze concorrenti.

Ovviamente non ci può soddisfare l'elencazione indicata all'articolo 117, dove fra le competenze esclusive delle regioni appaiono unicamente sei materie: tale scelta ci pare estremamente restrittiva.

Venendo alle considerazioni svolte poc'anzi dal senatore Misserville, mi sembra di non poter condividere la sua proposta di riservare esclusivamente allo Stato la politica estera. A sostegno di tale tesi ha citato l'esempio di tentati rapporti fra la Sicilia e paesi del nord Africa, esempio che risulta inappropriato perché la Sicilia, non

essendo Stato, ha evidentemente esorbitato dai suoi poteri. Se avesse trattato con una regione, che so io, dell'Egitto o della Tunisia, sarebbe stato un altro discorso perché tale iniziativa sarebbe rientrata nell'ambito dei rapporti transfrontalieri, intendendosi come tali anche quelli che intercorrono tra due comunità non separate da un confine terrestre ma da un mare, altrimenti solo le regioni di confine terrestre e non anche quelle di confine marittimo potrebbero intrattenere tali relazioni. D'altro canto, che tale attività non porti danno è dimostrato dall'applicazione degli articoli 9 e 10 della costituzione elvetica, che consentono maggiore snellezza al Canton Ticino che ha come controparte la Lombardia che invece, vincolata ad una Costituzione centralista, si trova obiettivamente in difficoltà. Ho partecipato a studi in materia e ricordo che quando si è dovuto procedere alla regolamentazione dei diritti di pesca sul fiume Tresa, che scorre esclusivamente nel Canton Ticino ed in Lombardia, da parte svizzera non sono sorte difficoltà nella trattativa intervenendo unicamente le autorità cantonali competenti, mentre da parte italiana si è dovuto passare per Roma attraverso il Ministero degli affari esteri. Tutte queste complicazioni per un tratto di fiume di meno di 10 chilometri (*Commenti del senatore Misserville*).

Siccome noi miriamo ad andare verso il federalismo - entro in polemica con il collega Misserville, il quale ha osservato che eventuali relazioni transfrontaliere portano solo danni - ho voluto citare un esempio che dimostra come la mancanza di tali relazioni complichino a volte anche i rapporti di buon vicinato tra comunità contigue. Abbiamo quindi presentato emendamenti volti ad attribuire, con una maggiore delimitazione, competenze esclusive allo Stato e alle regioni. Citando l'esempio del massimo Stato federale presente nella Comunità europea (la Germania) o di quello che, pur non definendosi ufficialmente tale lo è di fatto (la Spagna), credo che abbia ragione il collega Guzzetti quando invita ad individuare talune competenze concorrenti, nel senso che, obiet-

tivamente, anche il federalismo non è immune dal fenomeno dell'evoluzione. Inoltre, bisogna anche tenere presente che talune di queste competenze, per ora riservate allo Stato, per ciò che attiene ad esempio ai cambi, successivamente passeranno alla Comunità europea, per cui lo Stato non potrà più legiferare in merito.

È questa la nostra posizione a proposito dell'articolo 70 e all'impianto generale dell'articolato « Forma di Stato ».

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che, avendo convocato per mezzogiorno circa l'ufficio di presidenza allargato ai presidenti dei Comitati, ai referenti e ai rappresentanti dei gruppi per esaminare anche le questioni alle quali mi sono riferita all'inizio, credo che ci resti il tempo per ascoltare ancora un intervento.

LUCIANO GUERZONI. Il gruppo del PDS ha presentato una serie di emendamenti a proposito dei quali, anche per definire l'attitudine con la quale partecipiamo a questa discussione, dico subito che cercherò anzitutto di illustrarli nella loro oggettività, riservandomi poi di esprimere una considerazione complessiva sui medesimi.

Abbiamo presentato emendamenti per soddisfare quattro esigenze. La prima, di principio, si ritrova nell'ultima parte degli stessi, laddove ci riferiamo ad una affermazione generale, cioè ai diritti sociali. Riteniamo significativo e doveroso questo richiamo in materia di statuizione di livelli inderogabili da parte dello Stato anche nella elencazione delle competenze statali, considerato che abbiamo inserito tale configurazione in altro articolo. Mi riferisco al potere dello Stato di definire livelli inderogabili di prestazioni a favore dei cittadini, potere da cui consegue l'iniziativa legislativa e di governo delle regioni.

Un altro gruppo di emendamenti ha un significato integrativo e di completamento. Mi riferisco ai punti relativi a: condizione giuridica degli stranieri; pesi e misure, determinazione del tempo; ordinamento delle professioni; informazione sovragionale; tutela della concorrenza; statistica

nazionale. Si tratta di emendamenti che completano l'arco delle materie che, a nostro parere, dovrebbero rientrare nella competenza primaria dello Stato. Certo, crediamo che abbia ragione il collega Guzzetti, nel senso che bisogna preoccuparsi di essere quanto mai precisi nel definire quest'elenco (tra l'altro, non sarebbe un granché non avere tale attitudine in questa sede), tuttavia prospettiamo l'ipotesi che altre materie da demandare alla competenza dello Stato possano essere definite con legge costituzionale. Ciò non per recuperare sviste, ma perché sappiamo che rapidamente potrebbero determinarsi talune esigenze, per cui proponiamo di seguire una strada che ci consenta di integrare sempre le materie di competenza statale.

Vi è un emendamento a proposito del quale è necessaria una precisazione riguardando le competenze dello Stato in materia di ecosistema. Rispetto alla formulazione proposta nell'articolo, infatti, ho constatato che anche le regioni si sono pronunciate e che vi sono molte inquietudini e apprensioni. In sostanza, abbiamo tolto alcune specificazioni, in quanto riteniamo che sia meglio riservarne la definizione alla legge organica o ordinaria dello Stato. Abbiamo quindi tolto il riferimento alle riserve naturali ed ai parchi nazionali, anche perché su questi punti, onorevole Guzzetti, era difficile sostenere che l'elenco dell'articolo 70 fosse esauriente.

Altre esigenze che avevamo, le abbiamo viste soddisfatte in emendamenti presentati da altri colleghi, per cui ci riserveremo di tenerne eventualmente conto in sede di voto. Non abbiamo quindi duplicato emendamenti che consideravamo soddisfacenti e di cui avevamo avuto modo di prendere visione.

In tema di rapporti fra Stato e regione, trascurò il fatto che su talune materie vi sono competenze concorrenti, per cui le leggi organiche dovranno stabilire il rapporto dello Stato con le regioni e viceversa per la gestione delle medesime, ma voglio comunque rispondere alla preoccupazione del collega Guzzetti. Credo che tale que-

stione sia risolta alla radice con la nostra proposta sul Senato delle regioni. Non ci convince e riteniamo sia velleitario garantire l'irreversibilità della forma regionale dello Stato, che è pure un obiettivo da perseguire con la riforma della Costituzione di cui discutiamo, con una puntualizzazione capziosa fino alla perfezione. In sostanza, riteniamo che sia nel luogo in cui ci si confronta e si decide che debba esservi la rappresentanza dei cittadini e della comunità regionale; riteniamo che lì debba esservi il dibattito, il confronto e la scelta ogni volta che la norma non riesca a dirimere il conflitto (naturalmente, ci riferiamo a quello politico, perché per quello di altro tipo esamineremo a quali altri istituti dovrà essere demandato).

Anche per quanto riguarda l'esecutivo, presentiamo emendamenti che, oltre alla Conferenza Stato-regioni, in certe circostanze configurano anche nel Consiglio del Governo un momento in cui il Governo dello Stato ed i presidenti delle regioni si uniscano, discutano e si confrontino. Naturalmente, con il nostro emendamento configuriamo una situazione del tutto straordinaria, eccezionale, di immediato interesse regionale, in quanto non proponiamo affatto di abbandonare l'istituto della Conferenza Stato-regioni. Individuiamo invece un momento nel quale il Governo dello Stato e le istituzioni regionali si riuniscono per confrontarsi e dirimere le questioni.

Ho voluto fare quest'ultima precisazione in rapporto al Senato delle regioni, che configuriamo in un emendamento, perché questo è per noi un tema ricorrente: vediamo infatti in quella novità anche - lo ripeto - il luogo vero in cui la forma regionale vede garantita la propria irreversibilità. Ciò non significa che non siamo attenti a configurare questa esigenza anche nelle norme: non è vero infatti che, in quanto proponiamo lo Stato delle regioni, ci va bene qualsiasi articolato normativo. Anche se rispetto alle norme condividiamo l'attitudine del senatore Guzzetti, riteniamo che quell'istituto rappresenti il luogo vero di garanzia dell'irreversibilità della forma regionale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alle ore 17,30 di oggi.

Ricordo che è immediatamente convocato l'ufficio di presidenza allargato ai presidenti dei Comitati, ai referenti e - desidero sottolinearlo - ai rappresentati dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 18,10.

Sul lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero informare i colleghi sulle decisioni assunte questa mattina dall'ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti di gruppo, ai referenti ed ai presidenti dei Comitati, in ordine ai lavori della Commissione.

A proposito dell'esame degli emendamenti è stato deciso che i referenti dei Comitati « Forma di Governo » e « Forma di Stato », assistiti dai rappresentanti dei singoli gruppi, esprimano il loro parere, in modo che nel corso della prossima seduta plenaria della Commissione si possa passare all'esame degli emendamenti.

È stata altresì assunta la decisione, a mio avviso molto importante, di ascoltare i presidenti dei consigli regionali e delle giunte regionali, considerato che ci è pervenuta da parte loro una esplicita richiesta in tal senso. L'audizione dei presidenti dei consigli regionali avrà luogo martedì 30 marzo e quella dei presidenti delle giunte mercoledì 31; probabilmente gli incontri non occuperanno l'intera giornata, ma abbiamo preso questa decisione per evitare di essere accusati, come è avvenuto per la precedente audizione, di dedicare troppo poco tempo ai rappresentati delle regioni. È stato poi deciso che l'audizione debba essere effettuata non dalla Commissione plenaria bensì dall'ufficio di presidenza allargato ai presidenti dei Comitati, ai referenti ed ai rappresentanti di gruppo. Tuttavia, se qualche collega intendesse partecipare, non vi sarebbe alcuna obiezione.

È stato chiesto al presidente di incontrare, assistito da alcuni membri dell'uffi-

cio di presidenza, il direttore dell'Istituto delle regioni del Consiglio nazionale delle ricerche ed il presidente dell'associazione dei costituzionalisti italiani. Naturalmente ho accolto tale richiesta, sulla quale concordo. Gli incontri avverranno lunedì 29 marzo, l'uno nella mattinata e l'altro nel pomeriggio, a seconda della disponibilità degli interlocutori.

Per quanto riguarda il mondo universitario, è stato stabilito di inviare ai presidi delle facoltà il testo elaborato dai Comitati « Forma di Governo » e « Forma di Stato », assieme ad una lettera del presidente, pregandoli di chiedere ai professori di diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto regionale di esaminarli e di inviare per iscritto – si è molto insistito su questo – un loro parere. Riteniamo di essere in grado di inviare le lettere e i testi domani mattina.

A questo punto la Commissione deve prendere una decisione riguardo al prosieguo dei lavori. Poiché non sono presenti coloro che si erano iscritti a parlare, ritengo che la discussione sull'articolo 70, debba ritenersi conclusa. Ciò significa che nella seduta già fissata per domani mattina si dovrebbe passare alla votazione degli emendamenti. Credo però che occorra lasciare ai referenti, assistiti dai rappresentanti dei gruppi politici nei Comitati, un po' di tempo per la valutazione degli emendamenti. La mia proposta, quindi, è di non tenere seduta domani mattina e neppure martedì e mercoledì della prossima settimana, e di riunirci in seduta plenaria giovedì 1° aprile con orario dalle 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.

GIUSEPPE GUZZETTI. Vorrei sapere a che ora è previsto l'incontro con i rappresentanti regionali.

PRESIDENTE. Alle 10, perché alcuni presidenti di consigli e giunte regionali arriveranno a Roma in aereo, per cui dobbiamo dare loro il tempo di raggiungere la Camera.

ANTONIO MACCANICO, *Presidente del Comitato « Forma di Governo »*. Signor

presidente, resto confermato nel mio incarico di referente per la parte relativa alla « Forma di Governo » ?

PRESIDENTE. Sì, perché purtroppo non siamo stati in grado di nominare un nuovo relatore; come probabilmente i colleghi ricordano il senatore Miglio nella precedente seduta ha rinnovato la richiesta di essere sostituito nell'incarico, ma prima di procedere a tale designazione vorrei consultare i commissari.

Ricordo inoltre che dobbiamo procedere all'elezione di un vicepresidente, avendo l'onorevole Barbera confermato la sua volontà di dimettersi. In proposito ho interpellato il capogruppo della democrazia cristiana, il quale mi ha fatto presente che i deputati del suo gruppo sono stati impegnati nell'assemblea di partito; di conseguenza necessita di un lasso di tempo per indire una riunione nella quale designare un nuovo vicepresidente. Egli mi ha chiesto inoltre di porre la questione nella prima riunione plenaria della Commissione, ossia giovedì prossimo.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Poiché nelle mattinate di martedì e mercoledì della prossima settimana avranno luogo gli incontri con i rappresentanti delle regioni, le chiedo di essere autorizzato a convocare il comitato ristretto nel pomeriggio di martedì e mercoledì.

PRESIDENTE. Per la convocazione del comitato ristretto devo interpellare i rappresentanti di gruppo.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, secondo quanto prevede il regolamento, i gruppi che non procederanno alla designazione potranno essere rappresentati dal capogruppo.

PRESIDENTE. Su questo punto, non essendovi obiezioni, siamo tutti d'accordo.

ROMANO MISSERVILLE, *Presidente del Comitato « Forma di Stato »*. Ho qualche

perplessità sulla questione, che lei ha giustamente sollevato, relativa alla nomina del referente per il Comitato « Forma di Governo », perché se non decidiamo la sua sostituzione non possiamo nemmeno procedere alla formazione del comitato ristretto ed alla convocazione della Commissione per l'esame degli emendamenti. Ci troviamo in una situazione che dobbiamo risolvere, perché non mi pare giusto che lavori soltanto un Comitato.

PRESIDENTE. So bene che dobbiamo risolverla.

ROMANO MISSERVILLE, Presidente del Comitato « Forma di Stato ». Quindi è necessario nominare un nuovo referente e, al riguardo, ho interpellato il collega Nania per conoscere la sua disponibilità ad assumere l'incarico, visto che ha seguito con particolare attenzione i lavori del Comitato, ed anche in considerazione del fatto che tale incarico non è eccessivamente ambito.

PRESIDENTE. Mi riservo, già nella mattinata di domani, di consultare i membri del Comitato « Forma di Governo » in merito alla nomina del nuovo referente.

ROMANO MISSERVILLE, Presidente del Comitato « Forma di Stato ». Sono intervenuto soltanto per informarla della disponibilità dell'onorevole Nania.

PRESIDENTE. La terremo senz'altro in considerazione.

Rimane dunque inteso che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 1° aprile, alle 10.

La seduta termina alle 18,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ARTICOLO 70.

(Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »).

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e delle Comunità europee;

rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e altre confessioni religiose;

difesa nazionale;

sicurezza pubblica;

diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 39, 40, 49 e 51;

ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento civile e penale e sanzioni penali;

contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;

tributi statali;

programmazione economica generale e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;

politiche energetiche ed industriali nazionali;

trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;

tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;

ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

previdenza sociale; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fonda-

mentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

(Nota: Da integrare con la eventuale riformulazione dell'istruzione universitaria nonché con l'eventuale inserimento di previsioni relative all'istruzione secondaria.)

**Emendamenti presentati all'articolo 70 del testo provvisorio
del Comitato « Forma di Stato ».**

Sopprimere l'articolo 70 della proposta del Comitato.

70.39.

Nania, Misserville, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

- 1) La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
- 2) È riservata allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:
 - a) difesa e impiego delle forze armate;
 - b) mantenimento della sicurezza pubblica e misure di prevenzione;
 - c) moneta e governo del credito, salve le funzioni in materia di credito locale attribuite alle Regioni con legge costituzionale;
 - d) amministrazione della giustizia;
 - e) ordinamento civile, penale e processuale;
 - f) pesi e misure, determinazione del tempo;
 - g) trasporti e comunicazioni sovraregionali;
 - h) cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;
 - i) ordinamento delle professioni;
 - l) statuizione dei livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
 - m) parchi sovraregionali;
 - n) produzione e distribuzione dell'energia; politiche industriali nazionali;
 - o) ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale; ordinamento dell'istruzione superiore;
 - p) informazione radiotelevisiva sovraregionale;

- g) tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori di carattere generale;
- r) tutela della concorrenza;
- s) lavori pubblici afferenti alle altre materie di competenza statale;
- t) tributi erariali;
- u) statistica nazionale;
- v) altre materie individuate con legge costituzionale.

70. 2.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

All'articolo 70 della proposta del Comitato sostituire il primo comma con il seguente:

- 1) « Lo Stato ha competenza legislativa nelle seguenti materie:
 - difesa nazionale;
 - sicurezza pubblica;
 - politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e con le Comunità europee;
 - rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, tra Stato e altre confessioni religiose;
 - diritti pubblici soggettivi previsti dagli articolo da 13 a 22, 39, 40, 49 e 51;
 - ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;
 - ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
 - ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
 - contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;
 - tributi statali;
 - programmazione economica generale e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
 - politiche energetiche ed industriali nazionali;
 - trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;
 - tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionali; parchi e riserve nazionali;
 - ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

previdenza sociale; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

70. 37.

Ferri.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire l'alinea del primo comma con il seguente:

Lo Stato, salvo che la materia non rientri nella competenza delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

70. 47.

Riz, Caveri.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo la parola competenza aggiungere la parola esclusiva.

70. 3.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

istruzione pubblica di ogni ordine e grado;

70. 23.

Cossutta, Magri, Salvato.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 5, sopprimere da previsti alla fine.

70. 29.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 9, sopprimere la parola sovraregionali

70. 4.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 9, sopprimere la parola sovraregionali

70. 24.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

ordinamento regionale e leggi elettorali regionali.

70. 5.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 10, sopprimere la parola statali.

70. 6.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 11, dopo la parola riequilibrio aggiungere le seguenti problemi del lavoro e dell'occupazione.

70. 30.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, sostituire il punto 12 con il seguente:

energia ed industria, ad esclusione della piccola e media industria.

70. 50.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 12, sopprimere la parola nazionali.

70. 7.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il punto 14 del primo comma con il seguente:

tutela dell'ecosistema; beni culturali, naturali e paesistici di rilievo nazionale;

Al primo comma, aggiungere i seguenti punti:

condizione giuridica degli stranieri in Italia;

pesi e misure, determinazione del tempo;

ordinamento delle professioni,

statuizione dei livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;

università e ordinamento generale dell'istruzione;

informazione sovraregionale;

tutela della concorrenza;

statistica nazionale;

altre materie individuate con legge costituzionale.

Inserire, dopo il primo comma, il seguente:

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione.

70. 42.

Barbera, Salvi, Bassanini, Barbieri, Guerzoni, Tossi Brutti.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 14, sopprimere le parole di rilievo nazionale.

70. 8.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, punto 14, sopprimere la parola nazionali.

70. 9.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, punto 15, premettere la parola università.

70. 51.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente - elettorale.

70. 11.

Nania, Misserville, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 16, aggiungere i seguenti:

legislazione elettorale;

pubblica istruzione;

organi e procedure di collaborazione tra lo Stato e le regioni e fra le regioni;

servizi pubblici di interesse nazionale;

poste e telecomunicazioni;

radiotelevisione;

tutela dei consumatori;

ordinamento delle professioni;

protezione degli animali e tutela della fauna selvatica;
cinematografia e teatro;
circolazione stradale;
lavori pubblici di interesse nazionale;
farmaci;
alimenti e bevande;
condizione giuridica dello straniero;
cittadinanza;
statistica nazionale;
armi ed esplosivi;
diritto del lavoro;
iniziativa economica privata;
diritto alla salute;
sport.

70. 25.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, al primo comma, aggiungere i seguenti punti:

disciplina delle elezioni nazionali ed europee;
organizzazione amministrativa e procedimento amministrativo.

70. 48.

Mattarella.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, aggiungere le seguenti parole:

istruzione e università;
sport.

70. 52.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, inserire i seguenti punti:

gli ordinamenti e la programmazione generale dell'istruzione;
l'università

70. 45.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo il punto 16, aggiungere il seguente

istruzione pubblica di qualsiasi livello e controllo sull'istruzione privata

70. 10.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, aggiungere in fine il seguente punto:

pubblica istruzione e università

70. 38.

Bianco Gerardo.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

pubblica istruzione

70. 12.

Nania, Misserville, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

lavori pubblici di interesse nazionale.

70. 31.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

disciplina ordini professionali.

70. 32.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

radiotelevisioni, stampa, editoria.

70. 33.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

politiche agricole nazionali ed inerenti rapporti con la CEE.

70. 34.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

problemi sanitari di interesse nazionale.

70. 35.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo il punto 16, aggiungere il seguente:

altre materie emergenti di interesse nazionale.

70. 36.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, sopprimere il secondo comma.

70. 13.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato al secondo comma, dopo le parole legislativa aggiungere le seguenti esclusiva o concorrente.

70. 49.

Mattarella.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, secondo comma, aggiungere, dopo la parola legislativa, la parola esclusiva.

70. 20.

Speroni.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, al secondo comma, dopo le parole: la regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia, aggiungere le seguenti la relativa elencazione sarà disposta con legge ordinaria.

70. 43.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole nel rispetto dei principi generali delle leggi dello Stato e sempre che le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni.

70. 22.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il terzo comma con il seguente:

Lo Stato determina con proprie leggi le competenze legislative degli ordinamenti regionali, secondo le specificità e le esigenze tipiche.

70. 14.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, sostituire il terzo comma con il seguente:

3. Lo Stato stabilisce i principi che le leggi regionali devono osservare.

70. 44.

Patuelli.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, dopo la parola Regioni sopprimere la parola non.

70. 16.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, sostituire le parole da non a esclusiva con le seguenti hanno competenza legislativa.

70. 15.

Nania, Misserville, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, dopo la parola legislativa sopprimere la parola esclusiva.

70. 17.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, sostituire le parole può fissare con la seguente fissa.

70. 26.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, primo periodo, sopprimere la parola organiche.

70. 27.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma sopprimere l'ultimo periodo.

70. 18.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola organiche con le seguenti di principio.

70. 28.

Maccanico.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, dopo l'ultimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Possono essere derogate solo con espressa previsione.

70. 41.

Barbera, Salvi, Bassanini.

All'articolo 70 della proposta del Comitato aggiungere, in fine, il seguente comma:

Con le competenze legislative dello Stato in materia di relazioni internazionali e commercio con l'estero concorrono competenze legislative regionali secondo quanto disposto dagli articoli 117-bis e 117-ter.

70. 19.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, aggiungere il seguente comma:

Le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro 60 giorni dalla promulgazione.

70. 40.

Guerzoni.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, sopprimere la parola collettivamente.

70. 1.

Nania, Misserville, Pontone.

